



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

già Direzione generale della ricerca

Ufficio VI - Promozione e incentivazione alla diffusione delle attività e dei risultati della ricerca. Contributi triennali al funzionamento degli Enti privati di ricerca. Programmi speciali.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'articolo 1 comma 2 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e in particolare l'art. 63 che stabilisce “Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche”;
- VISTO** il DPCM 30 settembre 2020, n. 164, (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il Regolamento di Organizzazione del Ministro dell'università e della ricerca, nonché il DPCM 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”;
- VISTO** il D.P.C.M. 11 dicembre 2025, registrato dal competente Ufficio centrale del Bilancio al n. 799, in data 31 dicembre 2025 e alla Corte dei Conti in data 10 gennaio 2026 al n. 10, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e in particolare i commi 553 e 554 dell'articolo 1, concernenti, rispettivamente, l'individuazione, con decreto ministeriale, dei criteri e delle modalità di iscrizione di enti, istituzioni e organismi privati che svolgono attività di ricerca in una sezione, denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, e l'individuazione, con decreto ministeriale, delle modalità di presentazione, da parte dei soggetti iscritti nella predetta Sezione dell'Anagrafe, dei progetti di ricerca finanziabili con il “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dal citato art. 1, comma 554;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

ex Ufficio VI

Promozione e incentivazione alla diffusione delle attività e dei risultati della ricerca. Contributi triennali al funzionamento degli Enti privati di ricerca. Programmi speciali.

TENUTO CONTO altresì, che il comma 551 dell'art.1 della Legge n.178 del 30 dicembre 2020 stabilisce che *“Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca”*;

TENUTO CONTO che con Decreto Direttoriale 1° dicembre 2021, n. 2863 è stato emanato il primo avviso pubblico per i progetti da finanziare con il predetto Fondo per la ricerca in campo economico e sociale (Bando FRES1) e che con il successivo Decreto Direttoriale 26 luglio 2023, n. 1160 è stata approvata la graduatoria finale nella quale sono stati riportati i progetti beneficiari, i soggetti attuatori e i relativi contributi;

VISTO il Bando emanato con Decreto Direttoriale n. 291 del 7 marzo 2024 - *Bando per la presentazione dei progetti di ricerca in campo economico e sociale 2024 “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” (Bando FRES 2)*, concernente le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del *“Fondo per la ricerca in campo economico e sociale”* istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, in particolare:

- l'articolo 5 che:
 - al comma 1, prevede che la valutazione e la selezione dei progetti è svolta da una Commissione composta da un massimo di cinque esperti tecnico-scientifici e professionali e nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, la quale resta in carica fino alla conclusione delle attività propedeutiche all'erogazione del contributo a titolo di saldo da parte del Ministero dell'università e della ricerca agli enti che saranno risultati beneficiari della procedura di cui al decreto medesimo;
 - al comma 4, dispone che *“al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria finale attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3”*;
 - al comma 5, dispone che *“Il mancato raggiungimento di un punteggio minimo di almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili determina l'inammissibilità del progetto al finanziamento.”*;
- l'articolo 6 che al comma 5 definisce le modalità di erogazione del contributo;
- l'articolo 8 che nel definire le modalità di controllo e monitoraggio stabilisce che:
 - al comma 1, *“I soggetti beneficiari dovranno presentare entro 60 giorni dalla chiusura delle attività progettuali, per il tramite del soggetto proponente o capofila, la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto, secondo le modalità che verranno disciplinate da apposite linee guida che saranno allegate al decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi al contributo”*;
 - al comma 4, *“In caso di mancata rendicontazione, o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico-scientifico da parte della Commissione, o di qualsiasi ulteriore difformità di natura amministrativo – contabile che non risulti regolarmente sanata entro i termini che potranno essere*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

già Direzione generale della ricerca

Ufficio VI - Promozione e incentivazione alla diffusione delle attività e dei risultati della ricerca. Contributi triennali al funzionamento degli Enti privati di ricerca. Programmi speciali.

indicati dall'Amministrazione, quest'ultima procederà alla revoca delle risorse assegnate e al recupero delle somme erogate”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1619 del 14 ottobre 2024, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione prevista all'art. 5, comma 1, del bando D.D. n. 291 del 7 marzo 2024, sopra citato;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 256 del 13 marzo 2025, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo;

TENUTO CONTO delle linee guida di rendicontazione delle spese allegate al citato DD 256/2025;

CONSIDERATO che i progetti sono stati avviati e che gli enti che hanno finalizzato la richiesta di anticipazione hanno presentato la polizza fideiussoria richiesta dall'art. 6, comma 5 del DD 291/2024, ai fini dell'erogazione della quota di anticipo del contributo ammesso a finanziamento;

TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3 del DD 256/2025, il quale prevede che *Le “Linee Guida per la rendicontazione delle spese” sono suscettibili di aggiornamenti e integrazioni in relazione ad eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto di attuazione delle iniziative a cui fanno riferimento, ovvero in ogni altro caso in cui tali aggiornamenti e integrazioni si rendano necessari per assicurare la corretta gestione amministrativo-contabile dei progetti, anche in un’ottica di semplificazione e tempestività della rendicontazione;*

RITENUTO di dover procedere ad un aggiornamento delle linee guida di rendicontazione delle spese Allegato B, parte integrante del Decreto Direttoriale n. 256 del 13 marzo 2025, al fine di assicurare la corretta gestione amministrativo-contabile dei progetti, anche in un’ottica di semplificazione e tempestività della rendicontazione,

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.D. n. 256 del 13 marzo 2025, vengono aggiornate, come di seguito specificato nell'articolo 2, le “Linee Guida per la Rendicontazione delle spese”, parte integrante del medesimo decreto (Allegato B), da utilizzare in fase di rendicontazione dai soggetti beneficiari dei contributi di cui al decreto direttoriale n. 291 del 7 marzo 2024.

Articolo 2

1. Il paragrafo 1 “Ambito e finalità del documento” è modificato come segue: dopo il primo elemento puntato del secondo capoverso, i periodi relativi alla rendicontazione dei costi della polizza fideiussoria sono sostituiti come di seguito “I costi sostenuti per la sottoscrizione di tale polizza potranno essere rendicontati alla



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

ex Ufficio VI

Promozione e incentivazione alla diffusione delle attività e dei risultati della ricerca. Contributi triennali al funzionamento degli Enti privati di ricerca. Programmi speciali.

voce di spesa "altri costi di esercizio". Resta ferma la possibilità di imputare tali costi, anche in quota parte, sia alla voce "altri costi di esercizio" sia alla voce "spese generali".

2. Il paragrafo 3.4 *"Altri costi di esercizio"* è modificato come segue: dopo il secondo capoverso il testo è così integrato *"In relazione all'organizzazione di convegni, seminari, workshop ed eventi analoghi nell'ambito delle attività progettuali, si raccomanda agli enti beneficiari di formalizzare preventivamente la partecipazione di eventuali soggetti esterni invitati, quali relatori, esperti o ricercatori, attraverso un idoneo atto scritto, quale un contratto, un incarico o un invito formalizzato. Tale atto dovrà specificare il ruolo del soggetto invitato nell'ambito dell'evento e, ove previsto, disciplinare espressamente le condizioni economiche, inclusa l'eventuale corresponsione di compensi e/o il rimborso delle spese sostenute. Con riferimento ai rimborsi spese, si raccomanda che siano chiaramente indicati nel contratto o nell'invito formalizzato le tipologie di spese ammissibili (quali, a titolo esemplificativo, vitto, alloggio, trasporti, trasferimenti), nonché le modalità di rendicontazione delle stesse. In ogni caso, tali spese dovranno essere adeguatamente documentate e riconducibili in modo univoco al soggetto invitato e all'evento di riferimento. La corretta formalizzazione e documentazione delle suddette spese è finalizzata a garantire la tracciabilità dei costi sostenuti e ad agevolare le attività di verifica e controllo.*

Inoltre, come indicato al punto 1 "Ambito e finalità del documento", rientrano nella presente voce di spesa anche i costi sostenuti per la sottoscrizione della polizza fideiussoria necessaria alla richiesta dell'anticipo del contributo ai sensi dell'art. 6, comma 5 del bando". Resta ferma la possibilità di imputare tali costi, anche in quota parte, sia alla voce "altri costi di esercizio" sia alla voce "spese generali".

3. Il paragrafo 3.5 *"Spese Generali"* è rettificato come di seguito: il secondo periodo del primo capoverso è così sostituito *"Le spese generali, come indicato all'art. 4, comma 8, lett. e) del bando non dovranno superare il 10% dei costi del personale"*; dopo il secondo capoverso il testo è così integrato: *"Possono, inoltre, rientrare in questa voce di spesa, come indicato al punto 1 "Ambito e finalità del documento", anche i costi sostenuti per la sottoscrizione della polizza fideiussoria necessaria alla richiesta dell'anticipo del contributo ai sensi dell'art. 6, comma 5 del bando. Resta ferma la possibilità di imputare tali costi, anche in quota parte, sia alla voce "spese generali" sia alla voce "altri costi di esercizio".*

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.mur.gov.it, nonché nella sezione dedicata al Bando della piattaforma informatica GEA <https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Fres2024>. In allegato al decreto è pubblicato l'Allegato B *"Linee Guida per la Rendicontazione delle spese - aggiornamento febbraio 2026"*.

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Di Felice